

30 GIU 2015



## AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

(C.F. 90048270731)

N.° 12 del Registro Concessioni – Anno 2015

N.° SP5 del Repertorio

### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

**Vista** l'istanza sn, presentata in data 22.09.2014 e successive integrazioni del Sig. Massimo RUSSO, C.F. RSSMSM66E28L049G, residente in Taranto alla Via Epiro 4, titolare della Ditta omonima avente sede in Taranto presso il Porto Mercantile Molo San Cataldo, C.F. 02345200733;

**Vista** il precedente atto formale di concessione n. 26/2011 rilasciato dalla Autorità Portuale di Taranto per il periodo 01.01.2011-31.12.2014;

**Visto** il provvedimento n. 2006/16692, in data 23.12.2006 con il quale la Direzione della Circostrizione Doganale di Taranto rilasciava all'Autorità Portuale l'autorizzazione, ex art. 19 del decreto legislativo n. 374, in data 08.11.1990, per l'edificio di due piani fuori terra costituente il 1° lotto;

**Visto** il Testimoniale di Stato D'uso n. 2013/25187 in data 28.10.2013 dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata afferente l'immobile destinato a servizi comuni allocato sul Molo San Cataldo, lotto 1;

**Visto** il Verbale di incameramento tra le pertinenze demaniali marittime dello stato – ai sensi dell'art. 49 C.N. – dell'immobile lotto 1 cit. n. 25519 del 30.10.2013 sottoscritto dalla Capitaneria di Porto di Taranto, dalla Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e

30 GIU 2015



Basilicata e dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Puglia – Basilicata;

**Visti** gli esiti della procedura di evidenza pubblica implementata con la pubblicazione della domanda precitata, ex art. 18 Reg. Cod. Nav.;



**Visti** gli esiti della attività istruttoria implementata sulla predetta istanza da parte del Responsabile del Procedimento;

**Visto** il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, co.1, della L. 241/90, n. 7358/leg/dem in data 14.05.2015 dell'Autorità Portuale;

**Visto** il foglio pervenuto in data 22.06.2015 con il quale il sig. Russo Massimo ha fatto pervenire la documentazione necessaria al rilascio della presente licenza;



**Sentito** il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94;

**Visti** gli atti d'ufficio tutti;

**Letti ed applicati:**

- l'art. 8, comma 3, lett. h), della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;
- l'art. 36 Codice della Navigazione;
- la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993 n. 400;
- il Decreto n. 233 in data 07.06.2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**CONCEDE**

al Sig. Massimo RUSSO, nato a Taranto il 28.05.1966 (C.F. RSSMSM66E28L049G), residente in Taranto alla Via Epiro n. 4, titolare



della impresa individuale avente Ditta omonima e sede in Taranto presso il Porto Mercantile, la concessione demaniale marittima di una unità immobiliare di circa mq. 44 (avente la forma e l'ubicazione rappresentata nell'elaborato planimetrico allegato al precedente atto di concessione) sita al piano terra dell'edificio (1 °lotto) per servizi comuni – situato nel Comune di Taranto e precisamente nell'ambito del Porto Mercantile, Radice molo San Cataldo, ricadente nel foglio di mappa n. 319, p.lla n. 4529 - allo scopo di mantenere detta unità immobiliare ad uso BAR.

Il concessionario provvede alla governance dell'area coperta interna di uso comune (comprensiva dei tre bagni), strumentalmente e funzionalmente collegata al soddisfacimento degli interessi dell'utenza Portuale, sistemando, all'occorrenza, tavolini e sedie e sostenendo gli oneri per la pulizia e le spese per i consumi di energia elettrica al fine di rendere effettivo il godimento e l'uso pubblico del bene nonché per la migliore fruizione dello stesso.

Quanto sopra con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale di Taranto, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo - determinato con i criteri rinvenuti dal prospetto "*Criteri di individuazione del canone demaniale marittimo*" allegato alla precedente concessione - di € 11.720,40 provvisorio e salvo conguaglio.

La concessione, che si intende assentita unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha la durata di mesi 48 (quarantotto) dall'1.01.2015 al 31.12.2018.

Il concessionario ha già corrisposto il canone impostogli di euro € 2.930,10 provvisorio e salvo conguaglio, relativamente al periodo 01.01.2015-



31.12.2015, come da versamento effettuato presso la Banca Popolare Pugliese.

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione, è stata prestata – con polizza di assicurazione n. 0674.0535769.96 del 07.11.2006 e successive appendici n. 674.049125.45 emessa in data 20.04.2011, appendice di variazione del numero della polizza per incorporazione societaria da n. 0674.0535769.96 a n. 1/54785/96/745805022, n. 2 in data 11.06.2015 e n. 3 del 18.06.2015 per l'importo di € 9.000,00 - dalla UnipolSai Assicurazioni Spa, per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo del suo Funzionario, autorizzato ad impegnare la suddetta Società. La predetta polizza sarà valida fino a che l'Autorità Portuale non la restituirà con annotazione di svincolo o rilascerà dichiarazione che liberi la UnipolSai Assicurazioni Spa da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.



Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono.

L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:

- revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione





delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza,

il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dalla predetta Autorità. Qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello

sgombero, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di

decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi

d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo

al rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del

Codice della Navigazione, oppure alla rivalsa, ove lo preferisca, sulle somme

che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature

all'interno dell'immobile, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di

eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità

del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta

Autorità potrà imporre il rimborso.

Il concessionario:

a) sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;

b) non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

c) non potrà apportare modificazioni alla unità immobiliare assentita in concessione. Potranno essere realizzate solo tramezzature di ripartizione



interna con l'utilizzo di materiali e componenti prefabbricati facilmente rimuovibili (legno, vetro, carton gesso, etc.).

Ciò previa acquisizione della relativa autorizzazione da parte del concedente e fatte salve le altre autorizzazioni/concessioni eventualmente occorrenti;

d) dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della licenza, l'area demaniale marittima in concessione e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità Portuale, salvo che questa non rinnovi la presente licenza su una nuova domanda del concessionario (sulla quale verrà implementata la procedura ad evidenza pubblica), da prodursi almeno 180 giorni prima di detta scadenza in modo che, alla scadenza medesima, sia pagato il canone e posto in atto ogni altro adempimento relativo all'ulteriore periodo di concessione;

e) dovrà corrispondere l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. in caso di occupazioni sine titolo ovvero difformi da quanto previsto dal titolo concessorio.

f) dovrà ottemperare a quanto previsto negli articoli 6 ed 8 del precedente atto di concessione n. 26/2011, che qui abbiani integralmente per trascritti.

La presente concessione è, inoltre, subordinata oltre che alla disciplina doganale e di pubblica sicurezza alle seguenti altre condizioni speciali:

1. nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando





la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2. la cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Autorità Portuale dovesse per qualsiasi motivo prelevare somme dalla cauzione versata, il concessionario presta, sin d'ora, il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della Autorità Portuale. Inoltre, nel caso di aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere integrata in modo che non risulti inferiore a due annualità del canone medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv.

Il concessionario si obbliga, altresì:

3. corrispondere le singole rate anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento. Ciò nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Autorità Portuale. Decorso inutilmente tale termine:
- 3.1 saranno dovuti – dal giorno della mora fino al soddisfo – gli interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economia e delle Finanze;
- 3.2 l'Autorità Portuale procederà, dandone conoscenza al concessionario, alla escussione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. per l'importo del canone maggiorato degli interessi maturati;
- 3.3 nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a



soddisfare l'intero credito dell'Autorità Portuale o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n° 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inevaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, verranno attivate le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato;

4. corrispondere la diversa misura di canone oltre che la relativa cauzione così come sarà determinata dall'Autorità Portuale, con riferimento al cennato prospetto "*Criteri di individuazione del canone demaniale marittimo*" ovvero a disposizioni di legge, Regolamenti Ministeriali e/o dell'Autorità Portuale che nel contempo dovessero intervenire e con le decorrenze stabilite dalla stessa; s'impegna, altresì, a versare detto canone per tutto il periodo di occupazione. A ciò si impegna ad adempiere anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata;

5. a sollevare formalmente l'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere esistenti, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;

6. a sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque





moesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare in conseguenza della occupazione di che trattasi;

7. ad evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e dell'ambiente, provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e spese, alle azioni necessarie al disinquinamento medesimo;

8. a mantenere pulita e sgombera da rifiuti e immondizie di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione;

9. a consentire l'accesso al bene oggetto del presente atto di personale dell'Autorità Portuale e delle altre Amministrazioni per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali.

10. ad adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in relazione all'esercizio delle attività in loco;

11. provvedere, a propria cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene demaniale oggetto della presente concessione, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, in modo da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio del bene medesimo sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità Portuale e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime.

12. ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti



Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;

13. ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente.

14. a provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione della presente licenza presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed a restituire tempestivamente all'Autorità Portuale l' "originale" debitamente registrato.

La presente licenza regolarizza unicamente l'utilizzazione dell'area demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo suindicato, e rimane, comunque, subordinata all'obbligo da parte del concessionario di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti, ai fini dell'esercizio della concessione, osservando le relative prescrizioni; cosicché la presente licenza è *ipso jure* privo di efficacia





in mancanza di tutti i cennati occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

Essa viene sottoscritta in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi sopra espressi, dal Sig. Massimo RUSSO, nato a Taranto il 28.05.1966 (C.F. RSSMSM66E28L049G), in qualità di titolare della impresa individuale avente Ditta omonima e sede in Taranto presso il Porto Mercantile, domiciliata presso la sede dell'impresa medesima.

Taranto, li 25/06/2015

**Autorità Portuale di Taranto**

**Il Concessionario**

*Il Presidente,*

di **RUSSO Massimo**  
 Porto **Massimo Russo** TARANTO  
 Partita IVA 02345200733

Prof. Avv. Sergio PRETE

*Massimo Russo*

*Il R.P.C.T.*

Avv. Claudio SCAPPARONE

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Benincasa

**ATTO REGISTRATO**  
 SERIE 3 AL NR 2177  
 IN DATA **30 GIU 2015**  
 IMPOSTE LIQUIDATE  
 PER € 269,70 PER NR. 1 ANNI



L'ADDETTO  
**Maria CAPOZZIMATI**  
 Firma su delega del Direttore Provinciale  
 Adolfo DEL GIACCO



**pagina non scritta**

